

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero della delibera	14
Data della delibera	20/09/22
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA SDS MUGELLO, FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI E MEDEA SRL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AGAPE" (ACTIVE AGEING AND PERSONALISED SERVICE'S ECOSYSTEMS)

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	MARCO BRINTAZZOLI
Parere e visto di regolarità contabile	MARCO BRINTAZZOLI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di settembre alle ore 11:00 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

<i>ente</i>	<i>rappresentante</i>		<i>peso voti</i>	<i>presente</i>	<i>assente</i>
Barberino di Mugello	Giampiero Mongatti	Sindaco	11,51%		x
Borgo San Lorenzo	Paolo Omoboni	Presidente	18,84%	x	
Dicomano	Donatella Turchi	Delegato	6,26%		x
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%		x
Marradi	Vittoria Mercatali	Delegato	3,16%		x
Palazzuolo sul Senio	Iacopo Menghetti	Delegato	1,06%	x	
Scarperia e San Piero	Loretta Ciani	Delegato	12,56%	x	
Vicchio	Rebecca Bonanni	Delegato	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Scarpelli 3277/2022	Delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

<i>Organismi/nominativo presidente</i>	<i>presente</i>	<i>assente</i>
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		x
Consulta terzo settore Luciano Neri	x	

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	9	ACCORDO DI COLLABORAZIONE
B	6	ACCORDO CONTITOLARITA' DATI PERSONALI FDG/SDS

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA SDS MUGELLO, FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI E MEDEA SRL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AGAPE" (ACTIVE AGEING AND PERSONALISED SERVICE'S ECOSYSTEMS)

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	MARCO BRINTAZZOLI
Parere e visto di regolarità contabile	SERENA NENCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	9	ACCORDO DI COLLABORAZIONE
B	6	ACCORDO CONTITOLARITA' DATI PERSONALI FDG/SDS

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio- sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell'Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell'Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 e smi;

DATO ATTO che Responsabile del presente procedimento è la il Direttore Dott. Marco Brintazzoli e che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;

VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 3/2021 è stato nominato lo scrivente in qualità di Direttore;

PREMESSO:

- che il Progetto AGAPE (*Active aGeing And Personalised service's Ecosystem*) (di seguito "**Progetto**") è risultato vincitore del bando Collaborative Projects, AAL CALL 2021 “Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the decade”;
- che il Progetto AGAPE nasce con l'obiettivo di realizzare un ecosistema di servizi avanzati per l'adozione e la promozione dell'*Active and Healthy Aging* (AHA), potenziando i servizi locali esistenti attraverso componenti innovative, programmi educativi specifici, sessioni di coaching e servizi di gestione dell'innovazione, tutti composti in un approccio integrato per l'AHA come descritto Capitolato tecnico del progetto;
- che i partner del progetto hanno sottoscritto, in data 18/01/2022, un *Consortium Agreement* con lo scopo di definire i ruoli, le responsabilità, i contributi dei singoli partner e che nel Consortium Agreement è stata inoltre prevista la data di avvio progetto per il mese di ottobre 2022;
- che Medea srl, MED, è un'azienda leader in Europa nell'innovazione nel settore della salute con particolare attenzione alle tematiche legate all'invecchiamento ed è MED è capofila del suddetto Progetto e si occupa del Project Management del progetto, oltre ad essere responsabile della progettazione e dell'implementazione dell'Agape *Impact Assessment Framework* e delle strategie di massimizzazione dell'impatto;
- che Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus, FDG, è un'organizzazione no-profit che si impegna a rispondere ai bisogni di salute e di assistenza delle persone fragili offrendo servizi di cura e riabilitazione interdisciplinari e che nell'ambito del Progetto mette a disposizione la sua esperienza

nello sviluppo di programmi di Attività Fisica Adattata, nei servizi geriatrici, nella riabilitazione geriatrica, sia in struttura che in remoto, con un forte expertise nel campo della tele-riabilitazione;

- che FDG è responsabile del Work Package 3 del progetto e sito pilota in Italia di cui coordinerà le attività, tra le quali lo sviluppo del protocollo clinico, il co-design della piattaforma che verrà sviluppata nell'ambito del progetto e la relativa sperimentazione;

- che la SdS Mugello ha manifestato la volontà di supportare le attività del Progetto inviando al Capofila del Progetto una lettera di interesse nella quale si rendeva disponibile a partecipare all'Advisory Board e a prender parte ai processi di co-progettazione e di reclutamento dei soggetti previsti nel progetto;

VISTI:

- l'Accordo di collaborazione con i relativi allegati (All. A), finalizzato a definire i rapporti di collaborazione tra FDG, MED e SdS nel contesto del progetto AGAPE, disciplinando le attività per cui lo stesso si attua, le quali si svilupperanno in collaborazione tra le parti;

- l'Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali (All. B), stipulato tra FDG e SdS, i quali collaboreranno al reclutamento dei soggetti destinatari del Progetto, con cui si determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali e con cui si stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati ed i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa;

RITENUTO pertanto, di approvare gli allegati sopra citati e di procedere dunque alla formalizzazione della collaborazione nel suddetto progetto;

DATO ATTO che nel frontespizio del presente atto saranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta rilevate dal foglio firma depositato agli atti di questa SdS.

Con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 dello Statuto della S.d.S. Mugello e con voto unanime.

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

- 1) **DI APPROVARE GLI SCHEMI** di cui agli allegati A (Accordo di collaborazione) e B (Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali);
- 2) **DI FORMALIZZARE LA COLLABORAZIONE** al Progetto AGAPE (*Active ageing And Personalised service's Ecosystem*) con i partner Medea srl e Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus nei termini di cui agli atti che con la presente Delibera si approvano;
- 3) **DI DARE ATTO** che il presente atto non comporta ulteriori oneri per la SdS rispetto a quanto già previsto;
- 4) **DI PUBBLICARE** il presente atto sull'Albo on line per quindici giorni consecutivi;

- 5) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, ai Responsabili degli Uffici e Strutture di questa S.d.S., agli enti Medea srl e Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus.

f.to **IL DIRETTORE**

Dott. Marco Brintazzoli

f.to **IL PRESIDENTE**

Dott. Paolo Omoboni

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

La Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus, con sede legale in Milano, Piazzale Morandi, n°6, CF 04793650583, P.IVA 12520870150, rappresentata dal Legale Rappresentante Don Vincenzo Barbante, di seguito denominata "**FDG**"

e

Società della Salute del Mugello, con sede legale in, P.IVA/CF, rappresentata dal Legale Rappresentante/CEO, di seguito denominata "**SdSM**".

e

Medea srl, con sede legale in Carrara (MS), Via Massa Avenza 38/B CAP 54100_, P.IVA/CF 01140920453, rappresentata dal Legale Rappresentante/CEO Cristiano Paggetti, di seguito denominata "**MED**".

Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche "la Parte" e/o "le Parti".

Premesso che

- il Progetto AGAPE (*Active aGeing And Personalised service's Ecosystem*) (di seguito "**Progetto**") è risultato vincitore del bando Collaborative Projects, AAL CALL 2021 "Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the decade"
- il Progetto AGAPE nasce con l'obiettivo di realizzare un ecosistema di servizi avanzati per l'adozione e la promozione dell'*Active and Healthy Aging* (AHA), potenziando i servizi locali esistenti attraverso componenti innovative, programmi educativi specifici, sessioni di coaching e servizi di gestione dell'innovazione, tutti composti in un approccio integrato per l'AHA come descritto Capitolato tecnico del progetto (Allegato 1).
- I partner del progetto hanno sottoscritto, in data 18/01/2022, un *Consortium Agreement* (Allegato 2) con lo scopo di definire i ruoli, le responsabilità, i contributi dei singoli partner; organizzare la gestione del Progetto, definire i diritti e gli obblighi delle Parti comprese, ma non solo, le disposizioni in materia di proprietà intellettuale e di riservatezza delle Parti. Nel Consortium Agreement è stata inoltre definita la data di avvio progetto, ovvero 01/02/2022.
- Medea srl, MED, è un'azienda leader in Europa nell'innovazione nel settore della salute con particolare attenzione alle tematiche legate all'invecchiamento. MED è capofila del suddetto Progetto (di seguito "**Capofila**") e si occupa del Project Management del progetto, è responsabile della progettazione e dell'implementazione dell'Agape *Impact Assessment Framework* e delle strategie di massimizzazione dell'impatto.
- Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus, FDG, è un'organizzazione no-profit che si impegna a rispondere ai bisogni di salute e di assistenza delle persone fragili offrendo servizi di cura e riabilitazione interdisciplinari. FDG, nell'ambito del Progetto mette a disposizione la sua esperienza nello sviluppo di programmi di Attività Fisica Adattata, nei servizi geriatrici, nella riabilitazione geriatrica, sia in struttura che in remoto, con un forte expertise nel campo della tele-riabilitazione. FDG è responsabile del Work Package 3 del progetto e sito pilota in Italia di cui coordinerà le attività, tra le quali lo sviluppo del protocollo clinico, il co-design della piattaforma che verrà sviluppata nell'ambito del progetto e la relativa sperimentazione.

e che

- Società della Salute del Mugello è un Ente di diritto pubblico costituito in forma di Consorzio dall'Azienda Toscana Centro e dai Comuni di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo e Vicchio. La SdSM svolge oltre all'attività di programmazione anche l'attività di gestione dei servizi sociali delegati dai Comuni sopra citati e dei servizi socio-sanitari ad alta integrazione (anziani non autosufficienti e disabili). Inoltre, la SdSM ha come fine istituzionale non solo l'offerta di prestazioni, ma anche la salute e il benessere sociale e si impegna a favorire la partecipazione alle scelte sui servizi socio-sanitari dei cittadini, attraverso le loro rappresentanze istituzionali e associative, coinvolgendo le energie positive presenti nella società civile, in particolare il volontariato e il Terzo Settore
- Società della Salute del Mugello ha manifestato la volontà di supportare le attività del Progetto inviando al Capofila del Progetto una lettera di interesse (Allegato 3) nella quale si rende disponibile a partecipare all'Advisory Board e a prender parte ai processi di co-progettazione e di reclutamento dei soggetti previsti nel progetto.

Tutto ciò premesso, a far parte integrante e sostanziale del presente Accordo, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo I. Premesse e allegati

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo. Al presente accordo si allegano i seguenti documenti:

- Allegato 1: Capitolato Tecnico del progetto AGAPE
- Allegato 2: Consortium Agreement
- Allegato 3: Lettera di Interesse sottoscritta da SdSM
- Allegato 4: Personale coinvolto nel presente accordo

Articolo II. Finalità dell'Accordo

Il presente accordo ha la finalità di definire i rapporti di collaborazione tra FDG, MED e SdSM nel contesto del progetto AGAPE; formalizzare l'interesse della SdSM a prendere parte al progetto, come riportato nelle promesse di cui sopra e nell'allegato 3, ovvero la lettera di interesse sottoscritta nella fase di sottomissione della proposta progettuale; identificare i referenti per SdSM e il relativo personale coinvolto.

Articolo III. Oggetto

III.1 L'oggetto del presente accordo descrive le attività per cui lo stesso si attua, le quali si svilupperanno in collaborazione tra le parti e daranno sostanza a quanto espresso nell'Allegato 3.

III.2 In particolare, SdSM collaborerà all'interno del progetto AGAPE nei diversi task di progetto finalizzati allo sviluppo delle soluzioni innovative mediante un processo di co-design (in particolare Work package 1 e Work Package 3, vedi progetto Allegato 1). Inoltre, le competenze e il ruolo della SdSM all'interno del proprio territorio di azione contribuiranno alle analisi di impatto e alla costruzione di una possibile roadmap di applicabilità della piattaforma AGAPE. In sinergia con FDG, contribuirà all'identificazione di casi d'uso e alla implementazione dei task sperimentali del pilot site italiano, ovvero FDG (Task 3.2 e Task 3.4, Allegato 1); in sinergia con il consorzio del progetto prenderà parte alla stesura dei criteri di valutazione e al processo valutativo stesso (Task 3.1, 3.5 e 3.6, Allegato 1).

III.3 Infine, i referenti per SdSM (di seguito indicati) entrano a far parte dell'*External Advisory Board* del progetto, l'organismo che, riunendo esperti con competenze complementari, garantisce un supporto al progetto in termini di qualità, coerenza con le politiche dei rispettivi ambiti, la standardizzazione dei requisiti delle soluzioni sviluppate e una loro diffusione attraverso ciascuno i propri canali istituzionali.

III.4 In sintesi, SdSM, in collaborazione con FDG e MED contribuirà e sarà coinvolta nelle seguenti attività:

- Sviluppo processi di co-design della piattaforma AGAPE;

- Co-sviluppo delle strategie di promozione dell'*innovation adoption* tra *caregiver* e *end-users*;
- Partecipazione al processo di reclutamento dei soggetti anziani che verranno coinvolti nei vari step di sviluppo e di attività sperimentali della piattaforma AGAPE
- Riunioni dell'*external advisory board* del progetto.
- Organizzazione e partecipazione ad eventi dimostrativi e di *dissemination* della piattaforma AGAPE e dei risultati del progetto.

Articolo IV. Personale coinvolto per l'esecuzione dell'Accordo e referenti del progetto

IV.1 Il personale coinvolto in merito alle attività oggetto del presente Accordo viene indicato nell'Allegato 4. Eventuali cambiamenti di detto personale dovranno essere comunicati dalla Parte richiedente alle altre parti modificando l'Allegato 4 e trasmettendo descrizione delle variazioni tramite e-mail ai referenti indicati di seguito.

IV.2 Il personale indicato nell'Allegato 4 potrà interagire con i referenti e gli operatori della SdSM nelle attività condivise, sia presso la sede FDG di Firenze che presso le strutture di competenza della SdSM.

IV.3 I referenti del progetto sono

Per FDG la prof. Francesca Cecchi

Per SdSM il/la Dr. _____

Per MED la Dr.ssa Elena Tamburini

L'eventuale sostituzione del referente nominato da una delle parti dovrà essere preventivamente comunicata alle altre Parti.

IV.4 Per le comunicazioni attinenti al Progetto gli indirizzi e-mail da utilizzare sono i seguenti:

Per FDG: dircient@dongnocchi.it; fcecchi@dongnocchi.it

Per SdSM: _____

Per MED: e.tamburini@medeaproject.eu/project@medeaproject.eu

Articolo V. Coperture assicurative e sicurezza del lavoratore

V.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale impegnato nell'esecuzione del presente Accordo.

V.2 Le attività si svolgeranno prevalentemente in remoto o presso il domicilio delle persone coinvolte nel progetto. Qualora il personale di una delle Parti dovesse recarsi presso la sede dell'altra Parte, per l'esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, questo sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione al Referente indicato all'art. 4 il quale avrà l'onere di rendere edotto il personale di eventuali ulteriori protocolli specifici in uso presso la struttura.

V.3 Inoltre, il personale di cui al comma precedente sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi ospitanti di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

V.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo VI. Trattamento dati

VI.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

VI.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("RGPD"), le Parti si informano che tratteranno i dati dei dipendenti e collaboratori di cui verranno a conoscenza nel corso della durata del presente contratto, o in forza di qualsiasi atto vincolante tra le parti, esclusivamente ai fini dell'esecuzione di tale accordo, nonché ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi contrattuali e legali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c) del RGPD. Trattandosi di un trattamento richiesto da un obbligo legale o contrattuale, le Parti si informano che la mancata comunicazione dei Dati pregiudicherebbe il perfezionamento del presente contratto o comunque il suo corretto adempimento

VI.3 Le Parti si impegnano a trattare i Dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi esclusivamente per le finalità sopra descritte e avendo cura di verificare che le informazioni siano adeguate, pertinenti e limitate rispetto alle finalità per le quali sono trattate.

VI.4 A ciascun interessato, le Parti garantiscono i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi Dati, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi Dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei Dati e a quello di proporre reclamo alle Autorità di controllo competenti.

VI.5 Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri soci associati, dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e incaricati di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

VI.6 Con la sottoscrizione del presente Accordo, le parti esprimono il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità sopra descritte. Titolare del trattamento sono FDG, MED e SdSM limitatamente alle tipologie di dato indicate ai precedenti capoversi

VI.7 Per la FDG il riferimento contattabile è rpd@dongnocchi.it, per la SdSM è sds@dpo-rpd.eu; per MED è project@medeaproject.eu.

VI.8 FDG e SdSM sono da considerarsi contitolari del trattamento dei dati personali dei soggetti reclutati nell'ambito del progetto ai sensi dell'art. 26 del GDPR e sottoscriveranno un apposito accordo di contitolarità che farà parte integrante del presente accordo

Articolo VII. Confidenzialità

VII.1 Ai fini del presente accordo si intendono per "Informazioni Confidenziali" qualsiasi prodotto, composto, campione, dato, disegno, formulazioni, know-how, software, processi e più in generale qualsiasi informazione finanziaria, di marketing, tecnica, scientifica o organizzativa, comunicata nell'ambito degli incontri, trasmessa a mezzo di comunicazione sia scritta, orale oppure su supporto magnetico, elettronico o in qualsiasi altra forma contrassegnata per iscritto come riservata o proprietaria o, se fornita oralmente, prontamente confermata per iscritto come riservata o proprietaria.

VII.2 Costituisce impegno reciproco delle Parti lo scambio di ogni dato o informazione utile per lo sviluppo delle attività di ricerca di cui alla presente Accordo. Ciascuna Parte si impegna, anche per il fatto dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a trattare come "confidenziali", nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, e a non divulgare o condividere in alcuna forma tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 3 anni dopo la conclusione della stessa.

VII.3 Le "Informazioni Confidenziali" sono e rimarranno di proprietà della Parte trasmittente, ed il presente accordo non attribuisce né concede all'altra Parte alcun diritto di uso che non sia destinato allo scopo previsto all'ART. 1 del presente accordo.

VII.4 Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

VII.5 Le Parti si impegnano ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed appropriati per garantire la protezione e la segretezza delle "Informazioni Riservate" e per prevenirne ogni furto, manipolazione, distrazione, accesso o uso non autorizzato. La responsabilità di vigilare sulla corretta esecuzione di tutte le azioni di cui al precedente capoverso è, per quanto riguarda la Fondazione, in capo al Responsabile Scientifico, mentre, per la Società, tale responsabilità sarà in capo al Legale Rappresentante.

VII.6 Qualora le parti contravvengano agli obblighi di riservatezza, la Parte trasmittente potrà richiedere l'immediata restituzione delle "Informazioni Riservate", dandone comunicazione scritta all'altra, che dovrà cessarne immediatamente l'utilizzo. Entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Parte ricevente la comunicazione di restituzione delle "Informazioni Riservate", dovrà restituire tutti i documenti afferenti alle "Informazioni Riservate" nonché distruggere tutte le copie, i file e le riproduzioni delle stesse, in suo possesso e in possesso di persone o enti ai quali tali informazioni siano state legittimamente fornite ai sensi del presente accordo.

Articolo VIII. Durata

Il presente Accordo avrà durata iniziale fino a 6 (sei) successivi al termine del progetto, a partire dalla sottoscrizione. Qualora le Parti decidessero di recedere o di prorogare la durata dell'Accordo, tale diritto dovrà essere esercitato nei 3 (tre) mesi precedenti la scadenza naturale dello stesso mediante comunicazione scritta ai Responsabili indicati all'Art. 4.

Articolo IX. Modifiche

Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate solo in forma scritta attraverso specifici Atti di intesa tra le Parti e dovranno essere stipulati da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto delle parti.

Articolo X. Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente accordo, non risolubile in via amichevole in prima istanza, il Foro competente è quello di Firenze.

Articolo XI. Codice Etico e Modello Organizzativo 231

XI.1 Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

XI.2 Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare i rispettivi Codici Etici e Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati, come consultabili sui rispettivi siti internet, per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

XI.3 La violazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ex art. 1456 cc.

Articolo XII. Registrazione e imposta di bollo

XII.1 Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dall'art. 4 della tariffa parte II allegata al DPR 131/1986.

XII.2 Le spese eventuali di registrazione sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

XII.3 FDG è esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, e dell'art. 104, comma 1, D.lgs. 117/2017 ed ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 460/1997. Le altre parti provvederanno all'assolvimento dell'imposta, di propria spettanza, ai sensi della disciplina di legge ad essa applicabile.

Articolo XIII. Varie

XIII.1 Nessuna modifica al presente Accordo sarà efficace se non effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.

XIII.2 Eventuali tolleranze di una delle Parti di comportamenti che siano in violazione di quanto previsto dal presente contratto non costituiscono rinuncia ai relativi diritti che spettano a tale Parte in base ad esso.

XIII.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto e nei relativi, si applicano le norme del Codice Civile.

XIII.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato oggetto di trattative interamente e in ogni sua parte e che, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Allegati

Allegato 1: Capitolato Tecnico del progetto AGAPE

Allegato 2: Consortium Agreement del progetto AGAPE

Allegato 3: Lettera di Interesse di SdSM

Allegato 4: Personale delle parti coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo

Letto, firmato e sottoscritto con firma digitale si sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Per la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS
Il Presidente, Don Vincenzo Barbante

Per Società della Salute del Mugello
l'Amministratore Unico/Legale Rappresentante,

Per Medea s.r.l
l'Amministratore Unico/Legale Rappresentante,
Cristiano Paggetti

Allegato 4 – Personale delle parti coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo

Per FDG saranno coinvolti:

- Francesca Cecchi, Principal Investigato FDG e responsabile clinico
- Marta Cannobbio, Terapista occupazionale, ricercatrice
- Serena Malloggi, neuropsicologa, Ricercatrice,
- Marco Baccini, Fisioterapista, ricercatore
- Donata Bardi, psicologa, assistente alla ricerca
- [...]

Per MED saranno coinvolti:

- Elena Tamburini, Bioingegnere, Coordinatrice del Progetto
- Pietro Dionisio, , laurea in Scienze Politiche ind. Internazionale, Project Manager
- Simona Geli, [...], laurea in Scienze Politiche ind. Internazionale, Innovation Manager
- Barbara Borgogni, [...], laurea in Economia, supporto al Project Management
- Francesco Agnoloni, Statistico, supporto alla Data Collection e Data Processing

Per SdSM saranno coinvolti:

- Filippo Carlà Campa, presidente SdSM, [...]
- Marco Brintazzoli, direttore SdSM [...]
- [...]

**ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679
ADDENDUM ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO "AGAPE"**

TRA

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI – ONLUS, con sede legale in Piazzale Rodolfo Morandi 6 – Milano CF 04793650583 e P.IVA 12520870150, nella persona del Legale rappresentante Vincenzo Barbante (di seguito anche **Fondazione o Contitolare del trattamento**)

E

SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO, con sede legale in _____
CF/P.IVA _____ nella persona del Legale rappresentante _____
(di seguito **SdSM o Contitolare del trattamento**)

PREMESSO CHE

- A. Fondazione e **SdSM in data** _____ **hanno** sottoscritto un accordo di collaborazione per il progetto Agape, che ha visto anche la Medea srl firmarla in quanto capofila dello stesso progetto
- B. Alla Fondazione sono state affidate, tramite il Work Package, l'attività anche di reclutamento dei soggetti previsti nel progetto;
- C. SdSM, oltre a manifestare la volontà di supportare l'attività del progetto, si è resa disponibile a collaborare con la Fondazione nel reclutamento dei soggetti previsti nel progetto
- D. il Work Package comporta che la Fondazione e la SdSM trattino insieme i dati personali dei soggetti arruolati, determinano congiuntamente le finalità e le modalità del Trattamento, come definiti all'art. 4, n. 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR);
- E. La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte dei Contitolari del trattamento, che influenzano il Trattamento in questione;
- F. In particolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono contitolari del trattamento;
- G. I Contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;

- H. L'accordo suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;
- I. A tal fine, è opportuno designare un referente quale punto di contatto per gli interessati;
- J. In virtù del rapporto intercorrente, è intenzione dei Contitolari determinare congiuntamente con il presente Accordo le finalità e le modalità del Trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati;
- K. Nell'ambito delle rispettive responsabilità, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tutto ciò Premesso, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

- 1.1. Con il presente Accordo si determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Si stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.
- 1.2. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, n. 2) del GDPR ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati personali (compresi quelli particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR) compatibili con lo specifico Work Package, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.
- 1.3. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Contitolare del trattamento.

2. DATI OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO.

2.1 Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art. 1 le seguenti categorie di dati personali possono essere condivisi tra le Parti durante il periodo di trattamento:

Dati personali "comuni":

- Nome e Cognome;
- residenza;
- codice fiscale;
- data di nascita;

- sesso;

Dati particolari:

- dati relativi alla salute;

-

I ConTitolari concordano che non potranno essere conservati o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati. In deroga a quanto sopra stabilito, le Parti continueranno a conservare i dati personali condivisi in conformità con i periodi di conservazione previsti dalla legge.

2.2 Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata prevista dall'Accordo di cui alla lettera A delle premesse che ne costituisce la base giuridica e il presupposto.

3. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI

3.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3.2. In particolare, con il presente Accordo i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati verranno trattati per le finalità inerenti al progetto AGAPE oltre che per finalità inerenti all'esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti; per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

3.3. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto sarà congiuntamente redatta e fornita ai soggetti arruolati nel progetto Agape, la quale dovrà precisare in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità del Trattamento.

3.4. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i Contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento sopra citato.

3.5. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

3.6. Ogni Contitolare può dover risarcire in *toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito *in toto* l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando l'azione di regresso.

3.7. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore, saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido, che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato avrà azione di regresso nei confronti dell'altro.

3.8. I Contitolari del Trattamento si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del GDPR, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo provvedendo, a titolo esemplificativo, a pubblicare un estratto del medesimo sui propri siti istituzionali.

4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

4.1. Il Contitolare del Trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con l'altro Contitolare.

4.2. In ogni caso, si impegnano a considerare strettamente riservato tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare tutto ciò che è classificato come strettamente confidenziale e/o segreto, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

5.1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio che comprendono, tra le altre, se opportuno e compatibile con la realizzazione del progetto Agape, una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, terranno conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati così come stabilito dall'art. 32 del GDPR.

5.2. Il Contitolare del Trattamento adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

5.3 I Contitolari del trattamento dichiarano espressamente che chiunque agisca nell'ambito della sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratterà i predetti dati personali se non è istruito dai rispettivi contitolari

5.5 I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano e dichiarano che in relazione ai trattamenti effettuati nell'ambito del progetto dettagliato nelle premesse, non effettueranno alcun trasferimento di dati personali trattati verso Paesi extra europei.

6.1 Ove il trasferimento si rendesse necessario durante la vigenza del presente accordo, le Parti si impegnano reciprocamente a darsene immediata comunicazione e, comunque, a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Capo V del GDPR.

7. NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1 Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente tramite email: per SdSM sds@dpo-rpd.eu – per Fondazione privacy@dongnocchi.it qualsiasi violazione dei dati personali (data breach) entro e non oltre 1 giorno lavorativo dal momento di avvenuta conoscenza. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente.

7.2 Per violazione dei dati si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Ciascun Contitolare si impegna a comunicare e a prestare ogni necessaria collaborazione all'altro Contitolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

7.3 La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali
- b. la categoria degli interessati
- c. contatto presso cui ottenere più informazioni
- d. interventi attuati o che si prevede di attuare.

7.4 Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

8. RISOLUZIONE

8.1 In caso di inadempimento di una dei Contitolari degli obblighi derivanti dal presente accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere dell'altro Contitolare, decorsi 15 giorni, ove non si abbia sanato la causa dell'inadempimento, sempre che la stessa per la sua gravità renda in ogni caso non proseguibile il rapporto.

8.2 Il presente atto potrà in ogni caso risolversi per volontà dei Contitolari o anche di una sola, di interrompere l'accordo di contitolarità, con preavviso di **mesi 3** (tre) al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente accordo.

9. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

9.1 Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.

9.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

9.3 Con il presente Accordo si intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.

9.4 i Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Milano - _____, li _____

I Contitolari del Trattamento

Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS _____

Società della Salute del Mugello _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 14 del 20-09-2022

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 20-09-2022 al 05-10-2022

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 20-09-2022**